

OGGETTO: SERVIZI DI RACCOLTA DOMICILIARE (PAP):

- **SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE (PAP) DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI VERNAZZA – CODICE CIG 71074082A0**
- **SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE (PAP) SULLE SCALINATE DEL CENTRO, IN LOC. LA CHIAPPA E LOC. RUFFINO NEL COMUNE DELLA SPEZIA – CODICE CIG 71073735BD (LOTTO 1); CIG 7107379AAF (LOTTO 2)**
- **SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE (PAP) DEI RIFIUTI UTENZE COMMERCIALI DEL COMUNE DI PORTOVENERE – CODICE CIG 710722184D**
- **SERVIZIO DI RACCOLTA STRADALE DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE CAMPANE NEL COMUNE DI PORTOVENERE – CODICE CIG 7107399B30**
- **SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE (PAP) DEI RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI FRAZIONE MANAROLA DEL COMUNE DI RIOMAGGIORE – CODICE CIG 71073334BB**

Quesito :

1) La Stazione Appaltante ha pubblicato sul sito aziendale in data 27/06 u.s. alcuni documenti in risposta a quesiti proposti da potenziali ditte partecipanti alle procedure di cui in oggetto.

Nel dettaglio, ci riferiamo al file in Excel (denominato "elenco dipendenti gare PAP.xlsx") riportante l'elenco dei dipendenti attualmente impegnati nei servizi oggetto d'appalto alle dipendenze degli attuali gestori e, quindi, soggetti alla clausola sociale riportata nei singoli CSA di gara all'art. 6.

I suddetti dipendenti risultano inquadrati secondo il CCNL del settore "**commercio**" e per ognuno di essi vengono riportate le retribuzioni lorde.

Con la presente si chiede a codesta Azienda appaltante di precisare come questa situazione sia armonizzabile con quanto richiesto dal CSA di gara all'art. 6 e, nel dettaglio:

"Art. 6 – Personale e autoveicoli

Per l'espletamento del servizio, con riferimento al personale, l'Appaltatore dovrà:

a) effettuare il servizio con personale in numero adeguato a garantirne la regolare esecuzione in ogni suo aspetto, provvedendo alla sostituzione di detto personale in caso di assenza;

b) applicare tutte le norme tecniche antinfortunistiche previste dalle leggi in materia di sicurezza;

c) applicare al proprio personale le condizioni normative, retributive e previdenziali risultanti dai C.C.N.L. di categoria;

<omissis>

*Si precisa che i servizi oggetto del presente capitolato sono attualmente svolti in appalto a terzi. In caso di aggiudicazione della presente gara l'Aggiudicatario, in applicazione delle normative che regolamentano i contratti di lavoro, **si impegna a rilevare tutto il personale in forza all'attuale appaltatore mantenendo anzianità e trattamento economico senza soluzione di continuità** a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio."*

Appare ovvio che il contratto del "commercio" non sia propriamente coerente con il contratto di categoria relativo ai servizi oggetto dell'appalto (che sono, invece, ascrivibili al campo dell'igiene urbana) e, pertanto, **non applicabile**.

Ha ribadito, infatti, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 01 marzo 2017, n. 932) che "deve essere al riguardo richiamato il condiviso orientamento secondo cui la scelta del

contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti **coerente** con l'oggetto dell'appalto (ex multis, Cons. Stato, V, 12 maggio 2016, n. 1901; Cons. St., III, 10 febbraio 2016, n. 589)". Si richiede, pertanto, di confermare che l'operatore economico risultante aggiudicatario (anche nell'eventualità che risulti vincitore l'attuale o gli attuali gestori) **dovrà adeguarsi al CCNL di categoria (FISE Assoambiente)** sia per quanto riguarda gli inquadramenti che per il trattamento economico.

Relativamente a quest'ultimo elemento, infatti, appare per lo meno "non congruo" quanto indicato dalla nota citata circa l'attuale retribuzione lorda dei dipendenti al momento in forza presso le Aziende che gestiscono il servizio. Anche considerando la componente contributiva a carico dell'Azienda, i valori indicati sono enormemente lontani da quelli che la Stazione Appaltante ha definito come "Costo del Personale" **non soggetto a ribasso**. In alcuni casi abbiamo valori inferiori di oltre il 50%!

Questo elemento è un chiaro sintomo che gli attuali gestori **non rispettano le disposizioni del CCNL di categoria (FISE Assoambiente)** a cui si sono ispirati i conteggi della Stazione Appaltante e ai quali si devono adeguare gli operatori economici che vogliono accostarsi ad un'offerta seria e professionale per l'appalto in questione.

Appare ovvio che, per quel principio "della libera concorrenza" (o "par condicio") tra i partecipanti ribadito dalla Stazione Appaltante nei Capitolati Speciali, codesta Azienda deve specificare con chiarezza che queste indicazioni relative al costo del personale, al fine di non favorire comportamenti scorretti nell'ambito della gestione dei dipendenti, devono essere rispettati da tutti i partecipanti, a qualunque tipologia aziendale appartengano.

E' compito, infatti, della Stazione Appaltante (sancito anche dall'art 97 del D.Lgs 50/2016) controllare, verificare e vigilare affinché l'offerta presentata non sia anormalmente bassa qualora il costo del personale risulti "*inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle*".

Risposta:

E' chiaro che l'elenco fornito dall'Appaltatore non è riferito a tutto il personale che opera nei vari Comuni oggetto degli appalti, ma si riferisce al personale che, in caso di subentro di nuovo appaltatore, sarà oggetto di trasferimento. Va da sè che, nell'ambito degli accordi post-affidamento, il personale da trasferire, pur mantenendo i benefici economici acquisiti, deve essere inquadrato con il CCNL applicato dal concorrente subentrante.